

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4054 del 21/10/2016
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AUA AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta AMICO GIUSEPPE, Reggio Emilia.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4123 del 19/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventuno OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.16712/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"AMICO GIUSEPPE" – Reggio Emilia.**

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"AMICO GIUSEPPE"** avente sede legale e impianto in Comune di **Reggio Emilia – Via Gramsci n.92/D** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di distributore carburanti e autolavaggio, acquisita agli atti con prot.n.**5159** del **17/05/2016**;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del D.L.gs. 152/06;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto il Nulla Osta del Comune di Reggio Emilia acquisito in data 05/09/2016 per lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"AMICO GIUSEPPE"** ubicato nel Comune di **Reggio Emilia – Via Gramsci n.92/D**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del D.L.gs. 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Scarico delle acque reflue industriali e di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;

Allegato 2 - Scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del D.L.gs. 152/06;

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

9) Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
 Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
 (D.ssa Valentina Beltrame)
 firmato digitalmente

Allegato 1 – Scarico delle acque reflue industriali e di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06.

- La richiesta di autorizzazione si riferisce a due distinti punti di scarico, indicati in planimetria con i numeri 1 e 2, in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio degli automezzi e dalle acque di prima pioggia provenienti dai piazzali del distributore della superficie di circa 900 m²;
- le acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio (scarico n.1) sono trattate da un impianto avente una potenzialità di trattamento da 4 a 5 m³/ora costituito da:
 - separatore fanghi ed oli del volume di 6 m³;
 - biofiltro con soffiante avente un volume del letto filtrante di 2,03 m³ e una superficie filtrante di 1,77 m²;
- le acque di prima pioggia provenienti dai piazzali (scarico n.2) sono trattate da un impianto costituito da:
 - un pozzetto deviatore;
 - vasca di accumulo e sedimentazione delle acque di prima pioggia, del volume di 5 m³, che dopo 48-72 ore vengono inviate al disoleatore;
 - separatore oli della capacità di circa 1 m³;
- l'approvvigionamento è da acquedotto per un consumo di circa 600 m³/anno;
- il corpo recettore per entrambi i punti di scarico è il fosso stradale di Via Gramsci appartenente al bacino idrografico del Torrente Crostolo.

Prescrizioni

1. Lo scarico N.1 dovrà essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06.
2. Lo scarico N. 2 dovrà essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 per i parametri solidi sospesi totali ed idrocarburi totali.
3. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
4. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
5. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e Servizio Territoriale (ST) e alla bonifica indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza; a tale scopo dovrà essere installato a valle dell'impianto di trattamento o della rete fognaria idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.

6. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento e depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata, in particolare dovrà essere verificato periodicamente il livello degli oli nei disoleatori.
7. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.
8. I fanghi e gli oli prodotti dai processi depurativi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D.Lgs.152/06, i formulari di trasporto devono essere conservati e tenuti a disposizione per gli organi di controllo.
9. I punti individuati per il controllo degli scarichi devono garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. I pozzetti devono essere facilmente identificabili.
10. Per lo scarico dei reflui industriali, scarico N.1, dovranno essere effettuati almeno 2 autocontrolli scaglionati nell'arco dell'anno sulle acque reflue scaricate per la verifica del rispetto dei limiti tabellari di cui alla tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06. In particolare dovranno essere ricercati i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, BOD₅, tensioattivi totali, idrocarburi totali, di cui almeno uno riferito ad un campione di tipo medio - composito prelevato nell'arco di almeno 3 ore nelle fasi più significative del processo.
11. Per le acque di prima pioggia, scarico N. 2, dovrà essere effettuato almeno 1 volta all'anno un autocontrollo analitico sui reflui scaricati, che attesti il rispetto dei limiti per i parametri: pH, solidi speciali totali e idrocarburi totali su un campione prelevato con campionamento medio - composito della durata di 3 ore oppure di durata inferiore qualora l'evento meteorico sia di durata inferiore alle 3 ore.
12. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
13. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
14. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e Servizio Territoriale (ST) i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

Allegato 2 - Scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del D.L.gs. 152/06.

Il presente allegato si riferisce allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche derivati dal servizio igienico del locale gestore del distributore di carburanti.

È previsto un trattamento con fossa Imhoff.

Tale scarico non è stato modificato rispetto allo stato autorizzato con P.S. 2367 del 15/12/2001.

Prescrizioni

1. Il pozzetto di ispezione installato a valle delle impianto e prima dell'immissione dello scarico in acque superficiali, assunto per il controllo, dovrà garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
2. Le reti fognarie acque bianche (pluviali) e acque nere prima dell'impianto di depurazione devono essere completamente separate;
3. E' tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente, e di oli minerali;
4. Il titolare dello scarico dovrà garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti; dovrà inoltre essere garantito il deflusso delle acque reflue nel corpo idrico recettore;
5. I fanghi di risulta dagli impianti di trattamento dovranno essere sottoposti alla disciplina dei rifiuti.

- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della Ditta risulta che l'attività svolta non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.